TRATTATO
DELL'INTERDETTO
Della Santità di Papa Paulo V.

NEL QVALE SI DIMOSTRA, CHE egli non è legitimamente publicato, & che per molte ragioni non sono obligati gli Ecclesiastici all'essecutione di esso, ne possono senza peccato osseruarlo.

COMPOSTO DALLI SOTTOSCRITTI THEOLOGHI.

Pietr'Antonio Archidiacono,& Vicario General di Venetia.
F. Paulo dell'Ord. de' Serui Theol. della Ser. Rep. di Venetia.
F. Bernardo Giordano Minore Osseruante Theologo.
F. Michel'Agnolo Minore Osseruante Theologo.
F. Marc'Antonio Capello Minor Conuentuale Theologo.
F. Camillo Agustiniano Theologo.
F. Fulgentio dell'Ordine de' Serui Theologo.

IN VENETIA, Appresso Roberto Meietti. 1606.

Con Licenza de' Superiori.

TRATTATO

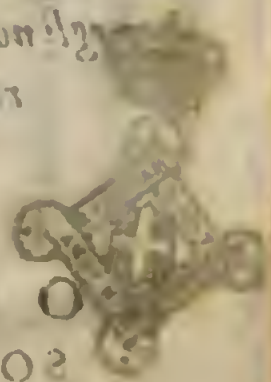

Ricerca il zelo, che ciascuno debbe hauere nel seruitio diuino,& la cura della propria salute in questo tempo spetialmente,attese le cõtrouersie, che vertono tra la Santità del Sommo Pontefice, & la Serenissima Republica di Venetia, che due questioni siano diligentemente esaminate,& decise.

La prima; Se gli Ecclesiastici debbano,o possano senza peccato osseruare l'Interdetto in questo Stato.

La seconda. Se il Prencipe possa,& debba prohibire, come per difesa vna tale osseruatione.

Sono alcuni,iquali per prouare, che gli Ecclesiastici di questo Stato sono obligati a seruare l'Interdetto;& che il Prẽcipe debba consentirlo; si reputano poterlo fare efficacemẽte,quãdo haueranno mostrato,che al precetto del Papa giusto,si debba da ogn'vnovbidire:& in prouar questo s'affaticano molto, & à giudicio nostro souerchiamente,& fuori del caso. Poiche prontissimamente sarà loro concesso non solo questo, ma che al precetto giusto del Vescouo si debba vbidire, & di piu ancora che al precetto del Prencipe, & del Magistrato giusto sia debita l'obedienza: & per ampliar maggiormente la loro propositione diremo, che è debita l'obedienza al precetto giusto del Padre, del Padrone,del Marito. Se vogliono ridurre la propositione sua alli termini conuenienti piu tosto douerano dire al precetto humano giusto di qualunque Superiore si debbe obedire per non incorrere in peccato; imperoche porta talmente seco il giusto precetto il debito dell'obedienza, che è contradittione trouar l'vno senza l'altro.

Tutta la difficoltà stà in dimostrare,che questo sia precetto giusto:imperoche si come ogn'vno,che cõmanda, appresso la qualità di Superiore,ve n'ha vn'altra congionta di essere soggetto al fallare,come huomo: questa è anco nel Sommo Pontefice, come S. Paolo à gli Hebrei testifica,che *Et ipse circundatus est infirmitate, & debet pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi*:& alli Galati mostra l'istesso, con l'essempio di San Pietro, alquale fece resistẽza in faccia, perche meritaua di es-

fere ripreso: & concordano tutti li dottori della Santa Chiesa Romana; che il Pontefice possa fallare; eccetto che nel determinare in cathedra le cose della Fede; & se bene alcuni moderni aggiongono ancora quel, che appartiene *ad mores in vniuersale* viene però ad esser il medesimo, perche nessuna cosa concerne li costumi in vniuersale, che non sia de fide. Basta, che tutti consentono, che il Pontefice può fallare nelli giudicij particolari; & habbiamo molti essempij di errori commessi dalli Sommi Pontefici; & nelli Sacri Canoni non solo si suppone, che il Papa possa fallare; ma anco possa diuenir heretico, *distinct. 40. cap. si Papa*.

Per ilche procedendo noi in altra maniera, intendiamo di prouare, che gli Ecclesiastici non debbono seruare l'Interdetto, perche non sanno sufficientemente, che la Città, & Dominio gli siano sottoposti; & quando lo sapessero non debbono seruarlo: perche ne nascerebbe scandolo, & turbatione nello Stato della Chiesa: & quando anco non fosse per nascerne scandolo sono scusati dal seruarlo per giusto timore, che scusa dalla obedienza di qualunque legge, & precetto del Sommo Pontefice: & quando pure non hauessero timore alcuno, non debbono seruarlo, se prima non saranno certificati, che la sentenza non sia ingiusta, & nulla, come il commune parere la stima.

Et che il Prencipe di Venetia per ogni ragione si può, & si debbe opporre alla publicatione, & impedire per tutte le vie, la esecutione del precetto Pontificio, correggendo quelli, che tentassero farsi esecutori; essendo egli certo, che l'Interdetto è notoriamente nullo, & di nissun valore.

Le quali cose si mostreranno euidentemente con la proua delle seguenti propositioni.

Propoſitione Prima.

IL precetto del Superiore (quantunque foſſe del Pontefice) non obliga ad eſſere eſequito, & obedito ſe non è publicato, & intimato.

Queſto ſi proua, perche nõ obliga piu il precetto del Giudice, di quello, che fà la Legge, ma è eſſentiale alla Legge, che ſia publicata; & ſenza, non obliga come San Thom. 12. *quæſtio.* 40. *artic.* 4. proua à pieno; adunque ne meno il precetto. Ogni vno sà quante Leggi, & Precetti de' Sommi Pontefici non ſi ſeruano, & non vagliono in alcuni Regni: perche quiui non ſono publicati, ſolo ne dirò vno notiſſimo à tutti. Il Sacro Concilio di Trento non ſi ſerua, & non obliga in molte Prouincie, & Regni Chriſtiani per queſto riſpetto: & quello, che piu di tutto importa, il Decreto della inualidità del matrimonio clandeſtino, che pure appartiene al Sacramento, ſecondo l'opinione di tutti non obliga, doue eſſo Concilio non è publicato: ſi che tutti tengono, che in quei luoghi i matrimonij clandeſtini vagliano.

Propoſitione Seconda.

NOn è ſtato publicato l'Interdetto nella Città, & Dominio di Venetia. Queſto ſtà in fatto; imperoche non è ſtato letto nelle Chieſe, o in altro luogo publico di commiſſione de' Prelati, & ſuperiori ordinarij, nè affiſſo in modo, che ſia ſtato veduto dal Popolo, o da chi appartiene il ſeruarlo: Riſponderà alcuno, che l'Interdetto non è intimato, & publicato, perche la publicatione è ſtata impedita; & che non ſi può alcuno ſcuſare ſopra ignoranza, eſſendo ignoranza affettata quella di chi non vuol ſapere; la quale piu toſto aggraua, che iſcuſi. A queſto ſi replica, cõ l'iſteſſa riſpoſta, che molti precetti Apoſtolici, & il medeſimo Cõcilio ſudetto nõ ſono publicati, perche

la publicatione è impedita ; & pure tutti confessano, che non obligano: & se si dirà, che per altra via si sà dell'Interdetto,& della volontà del Papa. Si risponde,che medesimamente delli Decreti del Concilio per altra via si sà; anzi meglio, perche in quei Regni il libro del Concilio si porta, & si vende publicamente, & pure non obliga per solo mancamento di publicatione solenne,& giuridica:adunque anco questo ricercareb be vna publicatione giuridica. Et se alcuno dirà, che nel Monitorio del Papa forse si contiene,che la publicatione fatta in Roma basti per obligare; se gli replicarà,che Pio IIII. per vna sua Bolla del 1564. dichiarò, che li Decreti del Sa. Concilio haueßero obligato tutto il Mondo senz'altra intimatione dal primo di Maggio di quell'anno : pur tutta via il parere & l'vso è, che nelli sopradetti Regni non obligano.

Aggiongesi, che nel Regno di Napoli è stile ordinario,che nessun commandamento Apostolico, se ben dica, che basti la publicatione di quello in Roma,è d'alcun vigore senza l'Esequatur Regio; si che è cosa ordinaria di quel Regno quello, che noi diciamo in questo nostro particolare proposito.

Qualche conscienza scropolosa di alcun deuoto Religioso dirà,io non curo di saper le cose tanto giuridicamente,mi basta in qualũq; modo,ch'io le sappia;il mio Superiore l'ha scritto; ouero sò da persone degne di fede, che egli l'ha scritto . A questi bisogna dire, che l'istessa cosa si può sapere sufficientemente ad vn'effetto, & non saper si à bastanza per vn altro effetto,come Nauarro pruoua *nel Man.cap.16.num.40.& cap.27. num.288:*& piu a pieno sopra *il cap.si quis, de pœn.dist.7.* & ci sono *il cap.Dominus,de secundis nupt.* Doue Lucio Papa III. dice, che chi è passato alle seconde nozze, & dubita della vita del consorte debbe rendere il debito,ma non ricercarlo,& nel *ca. Inquisitioni,de sent.excom.* Innoc. III. dice,che se vno delli Consorti ha probabile, & discreta credulità di qualche impedimẽto del matrimonio debbe rendere il debito, ma non ricercarlo. Dalle quali determinationi si vede,che alcuna probabilità è sufficiente per credere,& operare cosa à proprio pregiudicio come è ricercare il debito matrimoniale,laquale nõ basta per credere,& operare à pregiudicio altrui,che sarebbe il non ren

derlo:

derlo: Ma il cõmandamẽto, che si crede faccia il Papa del seruare l'Interdetto, non è à pregiudicio di essi Religiosi; perche in tal caso forse douerebbono contentarsi di quella cognitione, che hanno; ma è à pregiudicio del Popolo, come Soto *in 4. dist. 22. quæst. 3. ar. 1.* dice; & l'istessa natura della cosa lo mostra, & perciò la probabilità, che dicono li Religiosi hauerne per lettere de' suoi, non li debbe indurre ad esequirlo; anzi trattandosi di tanto dannõ publico, debbono non credere mai hauerne sufficiente notitia, sinche non viene loro intimato dal Prelato della propria Cathedrale, arg. nella Clem. *Ex frequentibus, de sent. exc.*

Propositione Terza.

IL precetto del Papa, dalquale probabilmente si vede douer nascer scandalo, & perturbatione nello Stato della Chiesa, non debbe essere esequito da gli Ecclesiastici, ancorche lo commandasse *sub pœna excommunicat. latæ sententiæ.*

Questo lo dice quasi con l'istesse parole Syluestro *Ver. obedientia. s. si ex obedientia præsumitur status Ecclesia perturbandus vehementer, vel aliquod malum aut scandalum futurum, etiam si præcipitur sub pœna excomm. latę sententię non est ei obediendum:* Et in confirmatione allega l'Abbate *c. si quando. & cap. cum adeo de rescr.* & Antonio Corduben. *l. 3. q. 13. reg. 3.* conferma l'istessa sentenza con queste parole *Ecclesia non intendit aliquem obligare ad aliquid cum scandalo inde probabiliter imminente, aut unde probabiliter imminet graue malum spirituale, quia quod propter charitatem fit, non debet contra charitatem militare,* & poco di sotto *si Ecclesia iubeat denunciare aliquem, & inde probabiliter timetur maius malum quàm utilitas, seu immineat scandalum, non tenetur quia qui iusta causa non paret mandato excusatur à non paritione.*

Ma, che occorre allegar Dottori, il Põtefice Aless. 3. che sopra tutti è stato ardente in conseruare l'auttorità. *c. cum teneamur de præb.* dice, *si non potest ei sine scandalo prouideri æquanimiter sustinemus si mandatum nostrum nõ duxeris exequendum,* & la Glossa man-

mandatum Papę debet adimpleri si non subsit ratio non adimplendi: la qual Glossa sopra il *c. ad aures. de temp. ord.* dice *pro uitando scandalo cessat rigor disciplinę.*

Et questa propositione si proua ancora, perche l'osseruanza della legge diuina si debbe anteporre ad ogni precetto del Papa; ma il guardarci dallo scandalo è precetto della legge diuina naturale, & espresso nell'Euãgelio; adonque debbe esser fuggito, & tralasciato il precetto del Papa.

Et ciò si conferma, perche tanto obliga il commandamento di fuggir lo scandolo, che ancora perciò si debbe lasciare la osseruanza della legge diuina positiua; adonq; tanto più della legge humana. E precetto della legge diuina positiua l'integrità della confessione, nondimeno se dal confessar qualche peccato si temesse di dar scandolo al Confessore, si che perciò douesse cadere in alcun errore, tengono Adriano. *de confes. q.* 4. & Nauar. *in Manu. cap.* 7. *num.* 4. che si debbe tralasciar qualche peccato cõfessando gli altri. Quanto maggiormente adonque per non partorire vn notabilissimo scandolo si douerà tralasciare il precetto del Papa.

Propositione quarta.

DAll'obedire al Pontefice seruandosi Interdetto nella Città & Dominio di Venetia nascerebbono scandali, pericoli, & mali innumerabili.

Questa sarà propositione chiarissima à chi considerarà, che cosa sia attione scandalosa, laquale secondo San Gieron. & S. Tomaso è vna attione, dalla quale nasce la ruina & cadimento spirituale di qualche persona semplice, & inferma di spirito. Cosa certa è, che primieramente sarebbe pericolo, che le genti per l'opinione, che hãno d'esser à torto & senza loro colpa censurate ò interdette non lo sopportassero patiẽtemente, ma si riuogliessero alli sacerdoti, & alle chiese, & per hauer li diuini vfficij vsassero uerso di loro qualche violenza; & sarebbe pericolo ancora, che molti perdessero totalmẽte la deuotione; massime sentẽdosi

doſi le voci di molti, che dicono il Papa che dourebbe eſortarci alle Meſſe procura di leuarnele; onde correrebbe pericolo di naſcer il male, che altre volte nacque in Vrbino: la qual Città ſtette tanto interdetta, che quãdo furono reſtituite le Meſſe, & gli officij diuini, fu coſa difficile ad aſſuefar quel Popolo ad vdirle, & a ritornarlo nella debita riuerentia. Ma che occorre affaticarſi à prouar queſto; poiche il *cap. Alma mater* afferma, che pullulano le hereſie, creſce la indeuotione del Popolo. Se queſta non è ruina ſpirituale & ſcandalo non ſappiamo vedere qual altra poſſa eſſere maggiore.

La perturbatione vniuerſale dello Stato della Chieſa è manifeſtiſſima; imperoche ſe queſta Città di Venetia, la quale è ſtata ſempre deuotiſſima alla Chieſa Romana, & nella quale mai è ſtato altro culto diuino, che l'inſtituito dalli Pontefici Romani; doue mai niſſuna hereſia ha hauuto piede; donde mai non è riuſcito chi habbi inuentata dottrina contraria, ſi ſeparaſſe dalla Chieſa; qual perturbatione, & qual difformità ne naſcerebbe ogn'vno lo può conſiderare.

Li pericoli, che ſi vedono chiaramente ſopraſtare non è biſogno nominarli: ogn'uno, che ſia di ſano giudicio preuede li mouimenti cõtro gli Eccleſiaſtici, & beni loro, iquali difficilmente potrebbono eſſer impediti: & coſi la licenza, ch'ogn'uno ſi pigliarebbe di parlare come meglio gli piaceſſe dell'autorità Eccleſiaſtica; appreſſo à molti altri diſordini grandiſſimi; iquali non è da preſupponere ſe nõ con molta ingiuria di ſua Santità, che ella uoleſſe che ſeguiſſero, anzi è piu toſto da credere, che quando hauerà la Santità ſua conoſciuto il buon zelo, per ilquale il Prẽcipe, & gli Eccleſiaſtici di queſto Stato hanno riſoluto, che gli vfficij diuini ſi continuino, ſia per lodare la loro deliberatione; & dire, che ſe bene hanno operato contra le ſue parole, non però contro la ſua mente; alla quale piu che alle parole debbe attendere ciaſcuno, coſi in vbidire alla legge come alli precetti *S. Tomaſo in 2. diſtinct. 15. queſt. 3. & diſtinct. 19. queſt. 2.*

Propositione quinta.

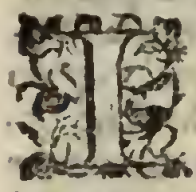

L timor giusto scusa dall'osseruatione,& obedienza d'ogni legge,& precetto humano, ancora che per altro fossero legitimi, giusti, & obligatorij.

La ragione di questa propositione non è perche da altra radice venga l'obligatione della legge diuina, & dell'humana: ma si presuppone per cosa indubitata, che l'huomo sia soggetto alle leggi, & precetti de' suoi superiori spirituali, & temporali; perche Dio hà cõmandato, che si presti obedienza loro; perilche le leggi humane hanno la sua forza & virtu dalla legge diuina. Onde S. Agostino diffinì il peccato esser transgressione della legge eterna solamente; dalla quale deriua, & la legge naturale, & la diuina positiua,& ogn'altra humana, che viene da legitima potestà.

La differenza nell'obligatione della legge diuina naturale, dalla quale nissun timore scusa, alle altre è, perche essa contiene bontà naturale & immutabile; & cõmanda cose assolutamente necessarie alla salute; ma le altre cõmandano cose che di sua natura nõ hãno bontà, ma diuentano tali, dopo che sono cõmandate. Et abrogata la legge restano anco di essere piu buone,& ritornano indifferenti, & similmente cõmandano cose, che innanzi il precetto non sono necessarie alla salute ma diuentano tali perche sono cõmandate,& abrogata la legge restano d'esser piu necessarie; & Dio non vuole,che siamo obligati vgualmente à quello, che non è di sua natura bene, come à quello,che è assolutamente tale; perilche San Thomaso 22.q.147.a.de in 4.dist.93.dice,che li precetti di Dio obligano assolutamente, ma li precetti della Chiesa non sono del le cose necessarie alla salute. Perilche ui può essere qualche impedimento all'osseruarli.

Di piu il timor giusto scusa dall'osseruanza del precetto della legge diuina positiua,adõque molto piu scusarà dal precetto humano.

La integrità della cõfessione è di legge diuina positiua, co-

me

me tutti li Theologi affermano; nondimeno chi in vna terra picciola haueſſe veciſo ſecretamẽte il fratello del Curato, che fuſſe ſolo Sacerdote, eſſendo in neceſſità di confeſſarſi potrebbe per timore di nõ eſſere ſcoperto dir gli altri peccati, & tacer quello Nauarr. *in Manu. c.17. nu.3.* S. Tomaſo 4. *diſt.17.q.3.* & ſecondo l'opinione di tutti il timore, che la grauida non muora tagliandole il ventre per cauar la creatura viua, ſcuſa dal precetto Diuino poſitiuo di battizarla.

Ancora il voto, & il giuramento non obligano meno che il precetto del Superiore, *cap. Debitores, de iureiuran. cap. magnę, de voto;* ma dall'oſſeruanza di queſti ſcuſa il giuſto timore, come afferma la Gloſ. *cap. ſi vero, de iure iurau.* Adunque tanto piu ſcuſarà dall'oſſeruanza del precetto humano. Sylueſt. *ver. metus, num.7. Metus non excuſat à mortali. limita, verum in his quæ ſunt mortalia de ſe, vt dictum eſt, quia videlicet ſunt naturali, vel diuino iure ſub pręcepto prohibita, ſecus ſi iure humano, quia tunc timor iuſtus excuſat à mortali. Et verb. excomm. 5. num. 14. non tenentur ſubditi obedire Prælatis pręcipientibus ſubire mortem, vel verbera, vel aliquid facere ad quod iſta ſequuntur.*

Et molti caſi nota il Panormitano, *ſopra il cap. Sacris, de his, quę vi,* ne' quali il giuſto timore ſcuſa dall'oſſeruanza della legge humana.

La propoſitione ſudetta è tenuta da San Tomaſo *quol. 11. artic. 9 in Additio. quæſtio. 23. artic. 3.* Gabriel Biel. 4. *diſt. 18. qu. 3. artic. 3. dub. 4* Maior *in 4 diſtin. 14. quæſtio. 4.* Almain *tractato primo, cap. 3. quęſt. 4.* Angelo, *excomm. 5. num. 18.* Summa Confeſſorum. *tit. 33. quęſt. 165.* Tabiena, *excomm 8. quæſt. 10.* Soto, *libro primo, de iuſt. quæſtio. 6. art. 4.* Nauarr. *prelu. 7. nume. 12.* Azor. *l. 1. cap. 11.*

Oppongono alcuni il *cap. Sacris, de his, quæ vi,* doue ſi dice, che nel participare con lo ſcommunicato la forza ſcuſa dal peccato, il timore non ſcuſa, & pure il non participare con lo ſcommunicato, quanto alli particolar modi della participatione, è precetto humano. A queſto riſponde Soto, che allhora non ſcuſa il timore, quando ne naſce ſcandalo in alcuno, & queſto non per virtù della legge humana, ma per virtù della Diuina, che prohibiſce lo ſcandalo, *l. 1. de iuſt. quæſt. 6. cap. quarto*

& Syluestro *verb. excomm. 5. num. 14.* dice, che quel capitolo si intende, quando il timore non è giusto, ma leggiero; & quando si participa con lo scommunicato nel peccato mortale per: loquale è scommunicato; ouero quando si fà in pregiudicio della Fede.

Propositione Sesta.

TImor giusto è della morte, del tormento, della perdita di tutta, o della maggior parte della robba, della prigione, &c: & questo non solo nelle pertinenti alla persona propria, ma ancora alle persone delli congionti.

Il timor giusto è quello, che muoue l'huomo costante; & la virtù della costãza ricerca, che s'incorra nel male minore per schifarne vno maggiore; come San Tomaso afferma *2. 2. q. 125. ar. 4. & in 4 d. 19.* & perche non si possono pesar li mali in vniuersale per esaminar la grauezza loro, poiche le circonstanze alterano la loro qualità, di quì è, che la commune opinione afferma; che, *Quis sit metus iustus determinatur arbitrio boni viri;* & si conferma dalla *l. qui metus, ff. ex qui. cau. maio.* consente la Glos. *cap. cum dilectus, de his, quæ vi.*

Nondimeno per quanto si può dire in vniuersale, la propositione si proua quanto alla vita, & tormento, *cap. cum dilectus, de his, quæ vi.* Quanto alli beni Nauar. *in Manual. cap. 22. num. 51.* Panorm. & Glos. *cap. Abbas, de his, quæ vi.* Quanto alla prigionia, *l. nec timorem, ff. quod metus causa,* & tutti li Dottori concordano, si può vedere *S. Thomas in 4. d. 29* de Theologi; de Summisti Siluestro *verb. metus,* & de' Giurisconsulti la Glos. *ca. cum dilectus, de his, quæ vi,* che pienamente ne trattano.

Et San Tomaso, & Syluestro nelli luoghi citati estendono il giusto timore, non tanto se li sudetti mali soprastiano alla persona propria, ma ancora alla persona delli congionti Patre, Matre, Fratelli Figli, Moglie & altri propinqui.

Propositione Settima.

GLi Ecclesiastici di questo Dominio debbono hauere giusto timore di perdere la vita,& beni suoi, & di molto maggiori mali priuati & publici alli suoi congionti, se seruassero l'Interdetto.

Concioſia che vedendo quãto il Popolo ſia deuoto, & dedito all'essercitio delle opere Christiane, & massime dell'vdir la Messa, si debbe certamente concludere, che non vorrà star senza; & che questo suo Zelo alle cose Diuine quando non potrà hauere effetto per le vie ordinarie, lo conuertirà in zelo indiscreto, vsando violenza per hauer l'essercitio della Santa Religione, che egli crede esserli debito; essendo persuaso, che la Santità sua non hà hauuto ragione di leuarglielo. Et perche è insieme persuaso, che non vi sia colpa dal canto del suo Principe; poiche ogni vno hà per notissimo, che altra non è la controuersia, che il Sommo Pontefice hà con la Republica, se non perche ella vuole con le buone leggi, & con la giustitia conseruare la vita, l'honore, & i beni delli sudditi suoi, onde auuerrebbe facilmẽte, che si moueſſe cõtro gli Ecclesiastici cõ molto, & graue pericolo della vita loro, & anco con qualche circonstanza aspra, come suole auuenire in simili casi; & quãdo nõ succedesse morte, almeno succedessero altre violenze, o graui offese. Nè serue dire, che partino dal Dominio, come alcuni pochi hanno fatto: prima perche cóloro, che sono partiti, se nõ fossero stati guardati da' ministri publici, sarebbon'incorsi in grauissimi pericoli; & si videro molti perturbati, & mal disposti contra di loro per questa sua partenza: & poi perche se volessero ad vno ad vno partire, & tra tãto quelli, che rimangono non seruare l'Interdetto, non sarebbe effettuato il precetto: ma se volessero tutti insieme immediate partirsi nissuna causa sarebbe piu atta à concitare l'impeto popolare contro loro di questa, quando si vedessero tutti insieme; & al Popolo si manifestasse in questa maniera il torto, che reputarebbe esserli fatto. Et quando questo non fosse,

che

che senza dubbio sarebbe, ne seguirebbe però la perdita delli suoi beni, con liquali si sostentano, che è vicino al perdere la vita, & si è mostrato causare timor giusto.

Nè si può dire, che questo vaglia solo nelli Clerici secolari, che hanno beni proprij, ne importi alli regolari, che li hanno in commune; poiche tanto maggior debbe essere la cura delli beni, quanto sono piu commmni. San Benedetto nella regola lo commanda, & innanzi lui Santo Agostino: *Caritas enim, de qua scriptum est quod non quærit, quæ sua sunt sic intelligitur, quia communia proprijs, non propria communibus anteponit, & ideo quanto magis rem communem, quam propria vestra curaueritis tanto uos amplius proficere noueritis.*

Et di piu essendosi nella precedente propositione mostrato esser giusto timore non solo se alla propria persona soprastanno pericoli & mali; ma ancora alli congionti, ogni vno può da se giudicare quanto sarebbono mal veduti, & à quali danni, & pericoli esposti i parenti de gli Ecclesiastici: ma quello, che piu importa non solo per legge scritta, ma per naturale inserta nelli cori di tutti, il publico bene della patria, nell'animo di ciascuno debbe precedere ogni amor priuato verso qual si voglia congiontissima persona; & è manifestissimo il pericolo, quando l'essercitio della Religione si intermettesse, che non si perdesse totalmente la diuotione, che non s'introducessero opinioni peruerse, & non si disponesse la materia ne gli animi poco constanti à riceuere qualche mutatione di Religione.

Questo timore lo debbe hauere ogni buon Religioso, prima perche il *cap. Alma mater*, fatto gia 300. anni (quando l heresie erano pochissime, & lontanissime) dice, che da gl'interdetti indiscreti *excrescit indeuotio populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt*. poi perche i Dottori tutti confessano il poco bene, & molto male, che producano, con tutto, che siano giusti. Soto in particolare *in 4. d. 22. q. 3. ar. 1.* considerando, che l'Interdetto è stato trouato per cõseruare l'autorità Ecclesiastica confessa, che ne segue il contrario, poiche percio viene estenuata; oltre che al popolo si fà gran danno, & ingiuria; & che altre volte l'interdetto non duraua piu di

tre

tre giorni; & conclude, che non si douerebbe mettere, se non per vrgentissima causa & che durasse solo tanto, che non s'intepidisse la deuotione del popolo. Ma quello, che piu importa i presenti tempi, ne' quali il nome de' Cattolici è ristretto in poche Prouincie; & questo Dominio, & la Città di Venetia sono ripiene di tante sorte di nationi; ricercano, che gli Ecclesiastici di questo Stato considerino li grauissimi pericoli, che porta il Diuino seruitio, & la Santa Fede; & hauendo perciò giusto timore, concludino di non essere obligati à seruare vn precetto humano d'Interdetto, quantunq; anco fosse giusto.

Propositione Ottaua.

LA potestà del Sommo Pontefice di commandare alli Christiani non è illimitata, nè si estende à tutte le materie, & modi; ma è ristretta à fine della publica vtilità della Chiesa; & hà per regola la legge Diuina.

Quelli, che nel Pontefice Sommo pongono vna libera, & assoluta potestà in ogni cosa, hanno questo solo fondamẽto, che egli è Vicario di Christo, il quale è Dio, & però ha tutta la potestà di lui, la quale estendendosi à tutte le cose; per consequenza à tutto si estenderà ancora la potestà del Pontefice.

Non si debbe mettere in controuersia la suppositione, che sia Vicario: ma bene si mostrerà, che sia cõ limitata potestà: perche prima nõ gli ha communicato Christo la potestà sua, come Dio, ma come huomo: quella si estende vniuersalmente à tutte le cose; questa egli la restringe al Regno Celeste: per il che disse il Signore. *Regnum meum non est de hoc mundo Io.* 18. & negò esser dato per giudice à diuidere l heredità tra dui fratelli *Luca.* 12 & si ascose quando erano per farlo Re, *Ioan 6.* & esplicando bene la sua intiera potestà, *in San Ioan.a'* 17. disse al Padre di se stesso, *sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, vt omne quod dedisti ei, det eis vitam æternam.* Ecco qual potestà Christo Nostro Redentore hà esercitato; la qual però non ha communicato al Pontefice tutta, perche quella si estende (si come

me è commune opinione di Theologi) al rimettere li peccati senza Sacramenti, *vt autem sciatis quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata. Matt.9.* Et questa nondimeno secondo il parere di tutti non l'ha communicata al Pontefice: poteua anco Christo instituire Sacerdoti senza il mezo del Sacramento dell'Ordine; nè ciò hà concesso al Papa. Ancora Christo haueua potestà di instituire i Sacramenti, che al Pontefice non hà dato potestà, nè de instituirne, nè di potere far cosa alcuna in mutatione della forma di quelli, o di altre cose essentiali. Non è Theologo alcuno, che dia al Pontefice tutta l'auttorità di Christo; ma bene sono molti, che espressamente dicono esser molto inferiore. *Gaet. 22. quæstio. 88. ar. 12. Si Dei Vicarius plenè potestate Dei fungeretur in terris, sine dubio posset omnia vota Vice Dei relaxare, sed quoniam non plenè fungitur Dei potestate, sed limitatè, scilicet ad pascendas oues, & ad clauibus Regni Cœlorum utendum ad ædificationem, ideo non potest ad libitum uota relaxare, sed quantum ædificationi consonat commutare, vel dispensare; relaxare siquidem ad libitum uota, pertinet ad claues excellentiæ ipsius Christis, qui claudit, & nemo aperit.* Si può vedere Iacomo Almaino *de potestate Ecclesiastica, & Nauar. sopra il capit. nouit de iud. not. 3. num. 130.* Negli hà concesso Christo quella parte della potestà sua, che era utile, che restasse nella Chiesa in vn capo visibile, se non à fine di edificatione; per il che San Paolo dice 1. *Cor. 2 non enim possumus aliquid contra veritatẽ, sed pro veritate, & Rom. 14. quæ pacis sunt sectemur, et quæ ædificationis sunt inuicem custodiamus, & 1. Cor. 10. & 13. de potestate nostra quam dedit nobis dominus in ædificationẽ non in destructionem.* A edificatione chiama S. Paolo tutto quello, che è in accrescimento dell'honor diuino; & destruttione tutto quello, ch'è in diminutione *Ephesi. 2. in quo omnis ædificatio constructa crescit in templum S. in Domino, In quo, & vos coædificamini in habitaculum Dei in spiritu sancto.* Sicome si fabrica il tempio materiale per honorar Dio in esso corporalmente, così si instruisce l'anima con la dottrina, & con l'essempio, & con le correttioni ancora, acciò Dio sia in quella honorato. Perilche S. Paolo 1. *Cor. 4.* dice *sic nos existimet homo ut ministros Christi & dispensatores misteriorum Dei.* Et li dottori ancora restringono la potestà Ecclesiastica:

alla

alla legge Euangelica, che si vede chiaro dalla diffinitione, che danno: ò pigliamo quella di Gerson, & delli Parisini, *est potestas à Christo Apostolis, & Discipulis, & successoribus eorum legitimis supernaturaliter tradita ad ædificationem Ecclesiæ militantis secundum leges Euangelicas pro consecutione felicitatis eternæ.* Ouero quella di Nauarra *est potestas à Christo instituta immediate & supernaturaliter ad gubernandos fideles secundum legem euangelicam in supernaturalibus; & quatenus ad illa opus sit, etiam in naturalibus.*

Da che si conclude, che della potestà Pontificia vi sia l'vso legitimo quando viene adoperata a quel fine; & secõdo quelle regole, che Christo hà ordinato: & l'abuso quando uenga adoperata in contrario.

Propositione Nona.

SE la potestà del Sommo Pontefice sia soggetta alli Sacri Canoni, & Decreti delli Concilij generali; ouero libera, & assoluta, & superiore à quelli, non è ancora deciso; ma resta in dubio nella Chiesa di Dio.

La decisione penderebbe dalla determinatione in chi sia la suprema potestà Ecclesiastica, nel Sommo Põtefice; o nella Chiesa, & Cõcilio, che la rappresenta. In questa questione dall'vna, et dall'altra parte sono celebri Dottori, & di auttorità, & di santità: Anzi dalli Cõcilij di Costanza, & di Basilea fu determinata la superiorità del Concilio. Da Papa Leone X. nel Concilio Lateranense fu dichiarata la superiorità nel Sommo Pontefice. Le Prouincie Christiane; altre seguono questa; altre quella opinione. Il Cardinale Belarminio dice *ad litteram l. 2. de auct. concl. cap. 13. & quamuis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi ultimo videatur quæstio diffinita, tamen quia Florentinum concilium non ita expresse hoc diffiniuit, & de concilio Lateranense, quod expressissime hoc diffiniuit, nonnulli dubitant an fuerit uerè generale, ideo usque ad hanc diem quæstio super est etiam inter Catholicos.*

Et Nauar. *super c. nouit not. 3. num. 84.* rendendo la causa perche nella diffinitione della potestà Ecclesiastica non habbia

detto tradita, ma instituta, dice *ne me oporteret diffinire cui illa fuerit principaliter à Christo collata, an Ecclesia toti, an vero ipsi Petro, quod non est concilium facere in præsenti, propter illam maximam discordiam Romanorum, & Parisiensium, illi enim tenent Petro, & successoribus datam esse hanc potestatem, atque ideo Papam concilio esse superiorem, ij vero, quibus Gerson adhæret totam datam esse toti ecclesiæ, licet exercendam per unum, atque ideo in aliquot saltem casibus concilium esse supra Papam*, & hauendo raccontato il numero de Dottori, che tengono l'vna, & l'altra opinione, porta per parole di Ioã. Maiore. *Romæ nemini permitti tenere Parisiensium, & Panormitani sententiam, nec rursus academiam illam Parisien. pati, ut contraria opinio asseratur in ea.*

L'istessa sentenza tiene Gioanni Mariana Gesuita nel suo libro de Rege l. 1. capit. 8. ilqual libro è approuato per publico essamine della Compagnia di Giesù, & per essamine fatto con l'auttorità Regia di Spagna.

Propositione Decima.

L'Obedientia, che il Christiano debbe al precetto del Sommo Pontefice, non è assoluta in tutte le cose; ma eccettuate quelle, che sono contro la legge di Dio, nelle quali l'ubidirlo è peccato.

Questa propositione come notissima non ha bisogno di proua; nondimeno per nõ lasciarla senza alcuna confirmatione addurrò quello che disse San Pietro negli Atti al 5: *Obedire oportet Deo magis quã hominibus*: Et la reprensione fatta da Christo Nostro Signore, alli Farisei *quare, & uos transgredimini mandatum Dei propter traditionem uestram*; interpretando anco, che delli precetti de superioti contro li commandamenti di Dio profetasse Isaia *frustra colunt me docentes doctrinas Demoniorum, & mandata hominum*. Tratta questa materia S. Tomaso 1. 2. *q* 96. *arti* 5. Et li Canonisti sopra li Capitoli *si Dominus*. *Non semper. Iulianus. Et qui resistit* 11. *q*. 3.

Pro-

Propositione Vndecima.

L'Obedienza debita al Sõmo Pontefice non si estende à tutte le cose, che non sono cõtrarie alla legge di Dio; ma in molte etiamdio buone l'huomo è libero, si che non è tenuto ubidirlo.

Nel Deuteronomio *a* 17. L'obedienza debita al Sommo Sacerdote è restretta alle cose solamente contenute nella legge di Dio. *Faties quæcunque dixerint, qui præsunt loco quem elegerit Dominus & docuerint te iuxta legem eius:* Ilche io nõ porto in questo luogo se nõ per mostrare à quelli, che l'allegano à prouare l'obedienza debita al Pontefice, che non proua se non vna obedienza relatiua alla legge.

San Thomaso 2 2. *quæst.* 104. *art* 5. afferma, che nelli moti interiori dell'anima il Christiano non sia obligato ubidire à potestà alcuna humana, ne in quelle cose, che appartengono alla natura del corpo. *Secundũ ea quæ ad naturã corporis pertinent, homo homini obedire non tenetur, sed solum Deo, quia omnes homines natura sunt pares puta in his, quę pertinent ad corporis sustentationem, & prolis generationem.*

Caet. 2. 2. q. 88. art. 12. Papæ Christiani quo ad bona temporalia & quo ad operationes personales non subijciũntur absolutè, sicut religiosi prælatis suis, & piu à basso *nam patet innumeras esse obligationes, quæ non subsunt Papæ ad nutum, ut patet in contractibus inter hominem, & & hominem, & multo minus inter hominem, & Deum:* & di sotto *clarè patet quod Christiani non sunt Papæ subditi absolutè quoad omnia, sed limitatè secũdum quod ad spiritualia in ędificationem corporis Christi, & ea quæ ordinãtur ad hęc;* Nauar. *nel Man. capit. 23. num. 38.* Afferma che il Papa non potrebbe commandare ad uno, che si confessasse di nuouo delli peccati vna uolta ben confessati; con tutto che il riconfessarli sarebbe opera buona; *Il Panorm. cap. cum olim de cler. coniug.* Afferma che il Papa non potrebbe commandar la continenza ad una sorte di persone; & pure il seruar la continenza è opera buona: *Siluestr. uerb. obedientia primo* dice. *Obedientia limitatur secundum gradum superioritatis superioribus spiritualibus, puta Papæ, obediendum est in spiritualibus pertinen-*

tibus ad ſalutem, quæ ſpopondimus in baptiſmo: il che prima diſse San Thomaſo *in 2. diſt. 44. quæſt. 2.* Et con ottima ragione, perche il Sommo Pontefice ſopra coloro, che nō ſono intrati ancora nella Chieſa di Dio, o perche ſono infideli, o non ancora battezzati, non ha auttorità alcuna: dice S. Paulo *quid mihi de his qui foris ſunt iudicare?* l'acquiſta adonque, perche l'huomo ſe gli fà ſoggetto nel batteſimo; perilche anco non reſta obligato ſe non di quanto promette in quello. Et ſe ſi trouaſſe alcun luogo di qualche Padre, affermaſſe, che ſiamo obligati di obedire in ogni coſa, conuiene à quella uniuerſale dare una diſtintione accommodata, & limitata ſecondo li termini della poteſtà: imperoche S. Paulo al 3. *ad Coloſſen.* Cōmanda. *Filij obedite parētib. per omnia, hoc enim placitū eſt Domino,* & alli ſerui *obedite per omnia dominis carnalibus,* & pur non è dubio, che s'intēde d'obedienza riſtretta ſecondo la poteſtà Paterna, & Dominicale; & la Gloſ. *cap. Ad aures de temp. ord.* dice. *Prælato, ſi non pertinet ad officium ſuum quod præcipit, non eſt obediendum. Si uero pertinet ad officium, obediendum eſt, ſi non decipitur in præcepto.* S. Bernardo *nel libro ſuo de præcepto, & diſpenſ.* con lōghiſſimo diſcorſo riſtringe ogni obedienza alla regola ſecōdo laquale è promeſſa: luogo digniſſimo d'eſser uiſto, & conſiderato da tutti, &c.

Propoſitione duodecima.

IL Chriſtiano non debbe preſtar obedienza al cōmandamento, che gli viene fatto (ſe ben foſſe del Sommo Pontefice) ſe prima non hauerà eſſaminato il cōmandamento quanto la materia ricerca ſe è conueniente, & legitimo, & obligatorio: Et quello, che ſenza alcun eſſamine del precetto fattogli, vbidiſce alla cieca, pecca.

Queſto ſi proua efficacemente per la propoſitione di ſopra moſtrata; quello, che vbidiſce al Papa contro il precetto di Dio pecca, adonque non gli è lecito vbidire ſe non eſſaminato prima il commandamento del Papa; & cōferitolo con li precetti diuini, & veduto, che non repugni loro.

Similmente niuno debbe vbidire al precetto del Papa, quando

quando di là è per nascer scandolo, come di sopra si è prouato; ouero quando sia per riuscire in destruttione, non in edificatione della Chiesa; adonque conuiene, che ogn'vno consideri quello, che può nascere dall'obedienza, che è per prestare; & considerare, se può succederne scandolo; & non venire all'essecutione se non hauerà probabilmente conosciuto, che non sia per succederne male, ò turbatione nella Chiesa, ò diminutione nel culto Diuino. Anzi farebbe vn gran torto al rispetto, & riuerenza, laqual debbe portare al Sommo Pontefice chi credesse, che sempre, ch'egli alcuna cosa commanda, non hauesse questa intentione di hauere per iscusato, anzi lodare il Christiano, che non sarà pronto alla essecutione vedendo, che il suo commandamento sia per partorir male. Et in confirmatione di questo si porta la Decretale di Alessandro III. che nel *cap. si quando, de rescript.* all'Arciuescouo di Rauenna scriue, che quando egli alcuna cosa commanda, debba alli precetti suoi vbidire, ouero assegnar causa ragioneuole, perche non possa farlo. Adunque hà sempre il Pontefice questa mente di scusare, chi non l'obedirà per causa ragioneuole; & il suddito debbe essaminar innanzi, che venga alla esecutione, se vi è alcuna cosa ragioneuole per non farlo, altrimente non potrà eseguire quanto commanda la sudetta Decretale. Nè questo modo di fare è senza essempio tratto dall'istessa Scrittura Diuina: racconta San Luca *al 17. de gl'Atti Apostolici*, che predicando San Paolo in Beroe, alcuni ascoltauano le sue parole con grande auidità, scruttiniando ogni giorno le Diuine Scritture per vedere se così era, come S. Paolo diceua; & sono lodati molto dalla Scrittura Diuina; & aggionge, ch'erano li piu nobili di Tessalonicēsi, de' quali S. Paolo dice *in omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, profecta est*. Se fu degno di lode scruttiniar le Scritture per vedere se così è come San Paolo predicaua non sarà di minor lode scruttiniar le Scritture, & le altre Dottrine Cattoliche, per vedere se così si debbe fare, come il Papa commanda; & se non fosse debito di regolare li precetti, & li essempi del Sommo Pontefice con li precetti Diuini, non haurebbe S. Paolo ripreso San Pietro *alli Galati al 2.* che non caminaua conforme alla verità

del-

dell'Euangelio. Anzi il medesimo San Pietro quando *al cap. 11. de gl'Atti Apostolici*, li Giudei conuertiti mormorauano contro lui, che haueſſe riceuuto Cornelio Centurione, reſe ragione del fatto per le Diuine reuelationi; intendendo dire non ſolo à gli altri, ma à ſe ſteſſo ancora: *Parati reddere rationem unicuique poſcenti uos de ea, quæ in uobis eſt fide.*

Queſto è certo, che il Pontefice può fallare nelli giudicij particolari, etiamdio hauendo vſato ogni diligenza; & anco con buona intentione: & molti *de facto* hanno errato in queſto; & le Hiſtorie ne ſono piene; perche adunque non debbe il fidele guardare ſe nel precetto vi ſia errore?

Ma neſſuno reputi quì, che il noſtro ſenſo ſia diffinire, che ſi ricerchi longo, o breue eſamine; ma ſi come nella propoſitione è detto, quãto comporta la materia. Sarà commandata coſa coſi chiara, che in vn momento l'huomo conoſcerà l'obligo; altra ricercherà ſtudio di vn giorno; & ad altra forſe nõ baſtarà vn meſe. La prudenza Chriſtiana è quella, che dà le regole in ciò; & non per altra cauſa ſi danno li termini, ſe non acciò il Chriſtiano penſi, & conoſca l'obligo; perche ſe foſſe obligo di vbidire alla cieca, il dare termine ſarebbe vano.

La ſeconda parte della propoſitione ſegue manifeſtamente dalla predetta; perche ogn'vno, che eſeguiſſe il precetto ſenza hauerci ſopra la debita conſideratione, ſi eſpone à pericolo di far coſa, che ſia contro la legge di Dio, o d'onde poſſa ſeguir ſcandolo; & lo eſporſi à pericolo di peccare è peccato; *Eccleſiaſtici 3. Qui amat periculum peribit in illo*: & Gaetano *nella Somma*, & Nauarra *in Man. cap. 14. num. 27.* & Gerſon *in Regulis Moralibus*, lo mettono per regola generale; ne da ciò può eſſere ſcuſato alcuno, dicendo di non ſapere queſta regola; Imperoche è precetto *de iure naturæ*, & ogni vno è obligato ſaperlo, come bene pruoua *Nauar. ſopra cap. ſi quis, de pœn. diſt 7. num. 83.*

Queſta propoſitione è Dottrina del Cardinale Toleto, il quale *nel ſuo libro Inſtructio Sacerdotum, l. 5. cap. 4.* coſi dice parlando della reſidenza Epiſcopale. *Cum enim Papa imponit alicui quod negotio Epiſcopo, quod requirit ad tempus abſentiam, abeſſe poteſt.*

test. Sed attende quod non sufficit obedientia tantum, sed debita, quia cum absque causa rationabili aliquid præcipitur non debemus obedire, &c.

Nè si può rispondere, che chi per obedire al Papa facesse alcuna cosa inscientemente contro la legge di Dio, fosse scusato; imperò che non scusa la ignoranza se non è inuincibile, come San Tomaso, & tutti li Theologi; & Canonisti affermano: ma non è inuincibile ignoranza se non in chi hauerà fatto tutto quello, che hauerà saputo, & potuto per conoscere la verità; & nessuna cosa è più facile, che il pensarci, & essaminare conforme alla capacità sua: ciascuno adunque è tenuto farlo, & non facendolo si espone à pericolo di peccare.

Nè dica alcuno, che si debbe presupponere, che nessuno precetto del Papa sia contro la legge di Dio; perche si come questo è vero; che si debbe così presupporre ad effetto di non affermar temerariamente, che sia: così non si debbe presupporre ad effetto di eseguirlo alla cieca.

Io debbo stimare ogn'huomo per buono, & reale, nè giudicar temerariamente male di alcuno; ma non ad effetto di commettergli le cose mie senza considerazione, altrimenti sarà detto quello di San Paolo. *Qui ignorat, ignorabitur*, massime considerato, che il Sommo Pontefice è huomo, alquale non conuiene la impeccabilità, ma secondo San Paolo: *Omnis Pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, vt offerat dona, & sacrificia pro peccatis, qui condolere possit, his qui ignorant, & errant quoniam, & ipse circundatus est infirmitate:* & la reprensione fatta à San Pietro da Nostro Signore lo mostra. *Vade retro post me Satanas, quia scandalum es mihi, & non sapis, quæ Dei sunt:* Et se si dice, che non haueua ancora riceuuto lo Spirito santo, sappiamo bene, che li Pontefici *pro tempore*, hanno lo Spirito santo, solamente per non fallare nelle cose della Fede, & delli costumi in vniuersale, quando determinano, *Ex Cathedra:* & poi doppo la riceuuta dello Spirito santo, dice San Paolo di San Pietro: *Quod non rectè ambularet ad veritatem Euangely*. Et vediamo frequentissimamente le reuocationi, che li successori fanno delle

le Leggi, & precetti de' suoi precessori, & anco delle sue proprie, quando riceuono migliore informatione: & nelle Decretali spesse volte i Pontefici dicono essere preparati di reuocare le sue sentenze se sarà mostrato loro, c'habbino commesso contro la giustitia; il che sarebbe vano se non potessero fallare, *veggasi il cap. ad Apostolicæ, de sent. & re iud. in 6.*

Nessuno creda, che questa propositione sia contraria alla Dottrina più commune, che il suddito, quando è in dubbio se sia tenuto vbidire al Prelato, o nò, si debba reputare obligato, & tenuto: perche questo non s'intende di chi è dubbio per non hauerci pensato sopra, ma di quello, che doppo hauer fatto diligente, & sufficiente esamine, resta dubio per la incertezza della cosa, non per mancamento di diligenza; & di questo parlano quelli, che dicono l'obedienza esser debita in caso dubbio: ma non di quello, che è dubbio perche non vi hà hauuto sopra la debita consideratione.

Aggiongendo però, che quantunque il Christiano sia tenuto in caso simile dubio di vbidire, non segue però, che sia lecito al Superiore il commandare; imperoche egli grauemente pecca, quando commanda quello, di che dubita se il soggetto sia in obligo di obedienza: di questo tratta Adriano VI. *Quol.* 1. & vna delle sue conclusioni è *Non pertinet ad potestatem Cathedræ præcipere, vt ei obediatur stante dubio, quia est contra legem naturalem.* Anzi se il Christiano sapesse essergli fatto vn commandamento, che lo istesso Prelato ha per dubio, non sarebbe tenuto di vbidire; ma il dubio inuincibile allhora tolera l'obligo, quando egli dubita, ma non sà, che il Prelato dubiti per se stesso.

Propositione decimaterza.

NOn saliua il Christiano, che il Pontefice affermi asseuerantemente il suo precetto essere giusto; ma bisogna esaminarlo, & regolarsi come di sopra.

Ciò si manifesta dalle cose precedenti: imperòche se può fallare nel precetto; così può fallare nel stimarlo giusto: & si come pecca chi si espone à pericolo non esaminando il precetto se sia giusto; così si espone al pericolo medesimo non esaminando se sia vera la opinione, che il Papa ha della giustitia dell'istesso precetto. Ma chi oltre la ragione vuole in ciò espressa auttorità, dice la Glosa. *cap. ad aures, de temp. ord. Si præcipitur quod omnino est malum, non faciat contra conscientiam, licet iustum videatur Prælato.* Nel particolare del Papa. Syluestro *verbo obed. 5. Vtrùm Papæ sit in omnibus obediendum ab Ecclesiasticis, respondetur quod non, primo si præceptum sapit peccatum, & intellige etiam de veniali; etiam si Papa credat mandatum iustum, & tamen subdito constat illud in se continere peccatum.*

La istessa Dottrina porta Adriano VI. *Quol. secundo, articul. tertio.* Et questa propositione si conferma efficacissimamente, *per il capit. inquisitioni, de sentent. excommunicationis, & capitul. litteras, de restitutio. spolia.*

Propositione Decimaquarta.

QVello, che hauendo fatto l'essamine del precetto, non si conosce atto à saperſi risoluere da se, se quello sia cõforme, ò contrario alla legge di Dio; & se dalla obedienza sia per nascer scandalo è obligato consigliarsi con persone, che stimi di scienza, & conscienza buona, & zelanti della riuerenza debita alla Santa Sede Apostolica.

Nelli casi dubij debbe la buona conscienza eleggere la parte sicura, doue non è pericolo alcuno di fallare; & cosi la ragione mostra; & li Santi commandano. Ma quando il dubio è di tal natura, che da ambe le parti si espone à pericolo, all'hora fà bisogno vsare ogni mezzo per conoscere la verità.

Nel caso, che la propositione propone, non è la parte sicura; perciò che se non si fà quello, che il precetto dice, è pericolo di incorrere in peccato di disubidienza: se si fà, di offendere Dio. Perilche sempre l'huomo si esporrà à pericolo di fallare per ignoranza colpeuole, insino, che non hauerà vsato tutti li modi possibili per saper la verità, & la giustitia di quello, che è per operare: ma il consiglio è vno di questi mezzi à chi non hà attitudine, o gratia d'intendere da se la legge di Dio. Adunque è obligato valersene, & fare come San Gregorio dice, *distin. 84. cap. Peruenit, quod per se nequit attendere, ab alio saltem possit adiscere:* Alche anco si può addurre *dist. 38. cap. vltim.* & la Glos. *sopra il detto c. Peruenit, ex lege tunc non prodest ignorantia cum potuit adiscere uel per se uel per aliũ.* Sopra che anco si può vedere Nauar. *nel Manual cap. 23. nu. 46*; & di questa materia tratta à longo l'istesso Auttore *sopra il cap. si quis autem, de pœn. distinct. 7. numer. 50. & sequen.* Doue dice tra le altre queste parole. *Ex-*

cusamus

cusamus item illum qui cum non sit ea eruditione, vt per se opinionum fundamenta librare valeat, tamen bona fide ac seriò virum aliquem eruditionis, ac pietatis fama clarum consulit. Et porta molte auttorità de' Dottori, che si potranno vedere, per non le replicar quì. Ma specificatamente Gerson *nel trattato in materia excommun* dice, *excommunicatio uel irregularitas non incurritur dum in præmissis casibus dicit aliquis Iuristarum, uel Theologus iuxta conscientiam suam, quod huiusmodi sententiæ non sunt timendæ uel tenendæ; & hoc præsertim si obseruetur informatio, seu cautela debita ne sequatur scandalum pusillorum, qui extimant Papam esse unum Deum, qui potestatem habet in cœlo & in terra, ueruntamen expellenda est talium stultitia per informationes, qui si nolint acquiescere, ipsi iam sunt iudicandi de scandalo non dato, sed accepto*. Et Nauarro, *Cap. cum contingat, de resc. rem. 2. num. 30* dice. *Qui unius Doctoris eruditione ac animi pietate celebris auctoritate ductus fecerit aliquid excusatur, etiam si forte id non esset iustum, & alij contra vsum tenerent*. Allegando anco molti Dottori; & aggionge. *Quod etiam ad excusationem à violatione censurarum præcedere speciatim satis fateatur Ioan. And. Dominicus, &c.*

Dalle cose sudette, si conclude, che il Sereniſſimo Prencipe, & Republica di Venetia, per ogni debito ha essaminato due precetti fattili dal Pontefice sotto li X. Decembre; vno di riuocare le sue leggi, nelle quali ha prohibito l'edificar Chiese nel suo Stato, & le alienationi de' beni laici in Ecclesiastici senza licenza; & l'altro di rimettere al Nuncio della Santità sua due persone Ecclesiastiche carcerate per enormissimi delitti; & hauendo trouato li sudetti precetti, non solo essere sopra cose, alle quali l'auttorità del Pontefice non si estende; ma ancora contrarij alla legge di Dio; ha giudicato non douerli vbidire; & ha risposto alla Santità sua con quella riuerenza maggiore, che si conueniua.

Segue anco; che li Prelati di questo Stato, se il Pontefice ha fatto loro, ò se farà precetto di seruare l'Interdetto, in maniera che faccia sufficiente, & legitima fede; sono obli-

gati sotto pena di peccato, essaminarè quanto il Pontefice ordina, ò ordinarà; per vedere se è conforme alla legge di Dio, se è per partorir scandolo, destruttione della Chiesa, o altri mali; & trouato, che così sia, rendere le cause ragioneuoli del non esequirlo; & se alcuno senza questo essamine, il quale vuole essere tanto piu diligente, quanto si tratta di cosa di grandissimo momento, lo esequisse peccarebbe, ne debbe alcuno per le cose prouate di sopra dire, che conosce le ragioni della Republica essere valide, ma che non gli tocca parlare contro il precetto: perche questo farà contro il detto *cap si quando*, nè meno, che non vuole esaminarle; ma vuole presupporre, che il Papa habbia ragione; acciò non siano nel numero di quelli, che lo Euangelio dice. *Cæci sunt, & duces Cæcorum.*

Propositione Decimaquinta.

QVando il Pontefice per fare vbidire li commandamenti suoi ingiusti, & nulli, o perche eccedino la auttorità datagli da Christo, o perche siano contro la Legge Diuina, fulmina sentenza, o censura di scommunica, o di Interdetto; quella contiene errore intolerabile, & è ingiusta, & nulla; & non si debbe riceuere, nè vbidire, nè stimare salua la riuerenza debita alla Sedia Apostolica.

Ciò si proua; perche chi non contrauiene à precetto alcuno legitimo non pecca; & chi non pecca mortalmente, anzi anco con contumacia, non può essere scommunicato; atteso che Christo Nostro Signore instituendo la scommunica. *Matt. 18. Prępone, si peccauerit in tę frater tuus, &c.* Et San Paolo de quali peccati dichiara *al 5. della 1.a Cor. Si his, qui frater nominatur est fornicator, aut auarus, aut Idolis seruiens,*

aut

aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum eiusmodi, nec cibum sumere. Nè admette la scommunica se non *ad interitum carnis.* Ma le opere della carne le numera *à Galat. al quinto*, concludendo, che escludono dal Regno di Dio: adunque saria contro l'intentione di Christo, & di San Paolo, che sia alcun scommunicato per causa, doue non ha commesso peccato, & non ha contrauenuto ad alcun giusto precetto. Nè si trouerà Dottor alcuno, nè Theologo, nè Canonista, che non tenga questa conclusione espressamente.

Ancora il giudicio ingiusto non è giudicio, come San Tomaso dice, *secunda, secundæ, quæstio 70. articul. quarto.* Nè la sentenza ingiusta per difetto della causa è sentenza, come il Gaetano afferma *in quel luogo.* Nè la scommunica ingiusta è scommunica, come Adriano afferma *Quolib. sexto*, & Gaetano *tractat. 19. de excommunic.* & Soto *in quarta distinctio. 22. quæstio. prima, articul. tertio.* Et se è ingiusta solo nel Foro della conscienza, non è sentenza in quel Foro; ma se è ingiusta anco nel Foro esteriore, non è nè sentenza, nè scommunica, meno in esso Foro esteriore; & si conferma per San Tomaso, *secunda, secundæ, quæstio. 67. articul. primo*, La sentenza è vna legge particolare, ma la legge ingiusta non è legge, anzi tirannide. Adunque la sentenza ingiusta non è sentenza. Per ilche si risponde al detto solito allegarsi. *Sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta timenda*; che bisogna, che sentenza: ma quella che contiene errore intolerabile non è sentenza, onde non è timenda. Onde ben disse Gerson *in materia excommunicat. & irregular. consilio septimo. Alioquin Prælati possent inducere qualemcumque vellent super alios seruitutem, si suis sententijs iniquis, & erroneis, semper esset obediendum: & ita patet quod hoc commune dictum sententia Prælati, vel Iudicis, etiam iniusta, timenda est, indiget Glosa, alioquin non est generaliter verum, si dicitur timenda, quia est sustinenda, nec repellenda; imo in casu pati illam esset Asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.*

Por-

Portano molti casi ne' quali la sentenza di scommunica è nulla. La Gloss. ne porta. 12. *cap. præsenti de sentent excommu. In 6.* li riduce Nauar. *a 5. in Manu. cap. 27. numer. 4.* Angelo *excommun. 4. §. 19.* ne porta 15.

Et in tutti questi Auttori si troua compreso per piu capi il caso nostro. Si può uedere Dom. Soto nel suddetto luogo, doue dimostra esser nulla la scommunica fulminata cõtro alcuno per hauer fatto opera virtuosa, ò per non hauer condesceso à cosa illicita. Ma Gerson nel luogo sopradetto nominando, secondo la dottrina d'Innocentio, li casi della nullità della scommunica, dice nominatamẽte della scommunica fulminata dal Pontefice Romano. *Alter est si sententiet in præiudicium iustæ libertatis, ut si uolens vsurpare Ciuitatẽ vnius Principis ferat sententiam excommunicationis in nolentem eam sibi tradere, & ita de multis similibus, ut si excommunicare uellet illos, qui suo Regi, & suis edictis rationabilibus obediunt, notauit hoc Innocen. ubi prius.*

Et per non attendere tanto alli Dottori, che si lascino li Canoni, gran numero ne porta Gratiano, che espressamente dicono non douersi temere l'iniqua scommunica *capit. Cui illata capitu. Secundum catholicam cap. Cepisti habere cap. Temerarium cap. Quid obest cap. Quomodo. cap. Illud plane. 11. quæst. 3 cap. Si quis 24. quæst. 3. cap. Manet 24 quæst. 1.*

Et se alcuno non può vederli tutti, vegga almeno il primo & li dua vltimi; & resterà à pieno informato.

Et per esplicare in particolare come si debba portare il Christiano contro à chi è fulminata tal censura, Pietro di Palude così consiglia *in 4. d. 18. q. 1. Qui nulliter excõicatus publice excõicatus denunciatur, ita ex aduerso ipse publicet causam quare sententia non ualet, puta appellationem, uel aliam iustam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed Phariseorum, vnde contemnendum.* Antonino segue l'istessa dottrina, & Nauar. *cap. cum contingat. rem. 2. & Gabriel, in quarta distinction. 18. quæstio 2.*

Dell'interdetto non fà bisogno far mẽtione speciale, perche è fondato sopra la scommunica: Onde se questa è nul-

la

la anco quello resterà nullo; così dice Siluestr. *ver. interd. 2. numero 2.* & quando l'Interdetto fosse solo, per l'istesse cause è nullo, per lequali è nulla la scommunica. Nauar. *in Manua. c. 27. nu. 187.*

Propositione Decimasesta.

LA sententia iniqua, & nulla (etiamdio del Sommo Pontefice) è un'abuso della potestà, & per tanto vna violenza; alla quale è lecito & necessario à chi non ha Prencipe superiore, che lo difendi, opporsi con tutte le forze, che Dio ha concesso; castigando li esecutori salua sempre la reuerenza alla sede Apostolica.

Il far resistenza alla forza, & difendersi da chi usa uiolẽza, è cosa tãto naturale, & ciò nõ hà bisogno alcuno d'esser dimostrato, saluo che col portare la uera intelligenza di quel luogo. *Si quis percusserit te in maxillam dexteram præbe ei, et alteram & si quis voluerit tecum iudicio contendere & tollere tibi tunicam dimitte ei, & pallium, & qui angariauerit te mille passus uade cum illo & alia duo.* Ilche Sant'Agostino *de mend. ad consil. c. 15. & Ench. cap. 78.* & nell'esposition di quel luogo dichiara douersi esequire non in fatti, ma nella preparatione dell'animo à sopportar cõ patienza ogni violenza. Ma non in modo, che l huomo nõ debba vsarci contra ogni rimedio, che Dio concede: & ne dà l'esempio di S. Paolo, ilquale hauendo riceuuto una guanciata per ordine del Sommo Sacerdote, non porse l altra guancia, anzi facendo la resistenza, che potè, disse *percutiet te Deus paries dealbate.*

Ma che l'iniqua sentenza sia vna uiolenza, è bene espresso *al 20. dell'Ecclesiastico. Qui facit per vim iudicium iniquum*, & Isaia *al decimo. Vch qui condunt leges iniquas, & scribentes iniustitias scripserunt, vt opprimerent in iudicio pauperes, & vim fa-*

facerent causæ humilium populi mei. Nissun priuato può renunciare la potestà del difendersi, la quale è naturale; tanto meno lo può fare vna Republica, come bene deduce Nauarr. *cap.nouit, de Iudic. not. tertio, numero* 119. Ma perche questa ragione è generale, forse alcuno potria dire, che non sia da valersi di tal rimedij contro vna potestà cosi suprema, come è la Ponteficale: vediamo li Dottori, che in particolare insegnano, non solo, che si possa; ma ancora, che si debba opporsi al Sommo Pontefice, quando abusa la potestà. Baldo *sopra il cap.olim, de rescriptis*, non solo dice, che al Papa non si obedisca in tal caso, ma appresso, che se gli resista con riuerenza; & che à questo effetto si adoperi anco le armi.

Gerson *in Regulis Moralibus, titul. de Præceptis Decalogi, iure naturali vim vi repellere licet. Sic quod impetitus aliquis à quacunque persona cuiuscunque Dignitatis, etiam Papalis, via facti, & non habens iuris remedium, fas habet iniurianti de facto resistere, secundum qualitatem iniuriæ, scilicet quantum requiritur, & sufficit contra illum ad sui tutamentum ab hac via facti*: & nel libro *de A. P. consilio decimoquarto. Quod si sit aliquis, qui totam præsidentiam suam, & Papalem Dignitatem conuertere velit in instrumentum nequitiæ, & destructionis alicuius partis Ecclesiæ in temporalibus, vel spiritualibus, nec pateat sufficiens remedium aliud, nisi subducendo se ab obedientia talis potestatis sæuientis, & se ipsa abutentis, & hoc ad tempus, vel quousque Ecclesia, vel Concilium prouideat, hoc fas erit*. Et *nel libro de Vnitate Ecclesiæ, conc.decimo; occurrere possunt casus multi, in quibus pro adeptione pacis publicæ, aut iustæ defensionis, sicut vim vi repellendo liceret à rite electo in Papam subtrahere obedientiam, & cætera. Et infra, fieret, quæ ei obedientia vera; potiusque contradictio, vel resistentia, liceretque præmissas sententias suas qualescumque non timere, nec timendas asserere, sed lacerare eas, & in caput suum retorquere*. Et nel trattato, *circa materiam excommunicat. & irregul. consilio decimo. Contemptus clauium etiam non semper inuenitur apud illos, qui ne dum non obediunt sententijs excommunicat. promulgatis per Papam, vel suos,*

sed

sed etiam non est iudicanda esse apud illos, qui per potestatem secularem aduersus tales prætensas sententias tueri se procurant, lex enim naturalis dictat, vt possit vis vi repelli, constat autem quod tales excommunicationes non debent dici ius, sed uis, & violentia, contra quam fas habet liber, vel homo, uel animus se tueri. In questo Auttore spessissime volte è trattata, & conclusa questa propositione; & si può appresso li sudetti leggere *de Vita Spirituali anima, lectio tertia, & il Trilogo in materia scismatis.* ma oltra lui Syluestro ancora *uer. Papa quarto.* allegando Pietro di Palude mostra; che in molte cose conuiene non obedire al Papa, ma resisterli; & cosi rimediare alli mali.

Il Gaetano nel primo suo Opusculo *de potestate Papæ, & Conciliorum, cap. vigesimoseptimo.* Soto *nel Quarto distinctio. decimaquinta, quæstio secunda, articulo secundo.* Vittoria *in repetitio. de potestate Papæ, & Conciliorum, propositione vigesimasecunda.* Vn luogo di Antonio Cordubense è bene portare con l'istesse parole, il quale *Lquarta, quæstio. decima, distinctio. tertia*, dice: *Vbi Papa potestate abutitur, Episcopi resistere possunt, & si hoc non sufficit, possunt implorare Principes seculares, ut eorum auctoritate, & potentia resistant vi, & armis, non per viam iurisdictionis in Papam, sed iure defensionis, & comprehendant, & puniant executores mandatorum, siue ministros. infra neque excommunicatio, aut alia censura à Papa inflicta quicquam valet, neque tenenda, neque timenda, quia sicut Mandatum eius, ita & ipsa sententia iam notorie iniusta ex parte causæ, & ipso facto nulla, neque tenenda, neque timenda est.* Lo istesso ancora sente il Cardinale Turrecremata, *leg. secunda, cap. 106.* Et il Cardinale Bellarmino, *l. 2. de Rom. Pont. cap. 29.* Le cui parole sono: *Itaque sicut licet resistere Pontifici inuadenti corpus, ita licet resistere inuadenti animas, vel turbanti Rempublicam, & multò magis si Ecclesiam destruere niteretur, licet inquam ei resistere non faciendo, quod iubet, & impediendo ne exequatur voluntatem suam, &c.*

Di questo modo di resistere trattano Felino, & Decio

tentia excommunicationis. Curtius Senior, *consilio decimo*. Nauarra *capit. cum contingat, rem. secundo*. Molti di questi Dottori parlano della resistenza, che debbono fare li Ecclesiastici alli Commandamenti, & Censure del Papa ingiuste; & à molti de gli abusi, che il Pontefice commette nella dispensatione delli beni Ecclesiastici; nè perciò questi sono meno à proposito per prouare, che li secolari, massime Prencipi, & trattandosi di cose temporali, tanto piu lo possono, & debbono fare; perche se nelle Spirituali, & Ecclesiastiche, che pure Dio gli hà commesso quando abusa la potestà, si può resister li; quanto piu nelle temporali, che Dio non gli ha ordinato di trattare. Et se gli Ecclesiastici, che sono piu soggetti possono resistere, quanto piu li Secolari, & li Prencipi? Et se molti di questi Dottori admettono, che gli Ecclesiastici chiamino in aiuto li Prencipi per resistere al Papa; quanto piu lo doueranno fare essi Prencipi quando si tratta della sua giurisditione, che Dio hà dato loro? & quando si tratta insieme della difesa dell'Imperio loro, & della Religione, vita, honore, & robba delli sudditi, dati loro da Dio in gouerno? Ilche è detto espressamente in tre Canoni, *vigesima tertia quæstione quinta, capit. Principes, capit. Regum, capit. Administratores, & 16. quæstione septima, cap. filius*. Et che li Prencipi siano protettori della vera Religione de sudditi, si vede in molte Epistole di San Leone Papa primo à Martiano; & di Santo Gregorio à Mauritio, & in tutte le Epistole delli sette primi Concilij generali à gl'Imperadori, che in quei tempi regnauano.

Nè questa Dottrina repugna à quella sentenza, che il Papa non possa essere giudicato da alcuno, nè sia soggetto à qual si voglia potestà; atteso che altro è punire vno per giurisditione hauuta sopra lui; & altro è impedire *de facto*, le ingiurie, che egli tenta di fare ad altri, *de facto*? così insegnano Gaetano, & Turrecremata, & Bellarminio ne' luoghi allegati di sopra.

Pro-

Propositione Decimasettima.

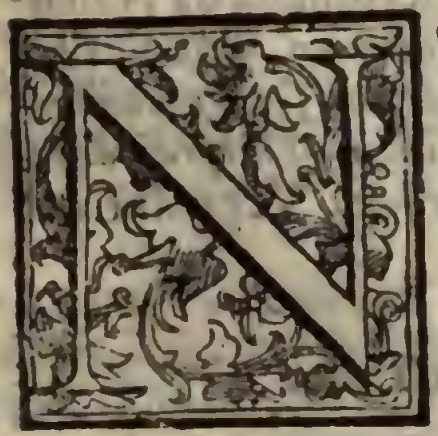

On solo è peccato nel Giudice il pronuntiare vna sentenza ingiusta, & nulla: ma ancora quando è notoriamente tale è peccato nel ministro l'esequirla.

E' cosa notissima appresso à tutti, che qualunque in modo alcuno participa del peccato altrui, commette peccato: perilche San Paolo *alli Romani al.1.* numerati alcuni generi di errori disse esser rei della dannatione eterna *non solum qui faciunt, sed, & qui consentiunt facientibus*. L'essequire la sentenza è vn modo di participare in essa molto principale: poiche alcuni participano, che però non portano niente di essentiale al peccato commesso; come chi lo lauda, o chi ne riceue frutto; altri sono talmente à parte, che l'effetto senza loro non seguirebbe. L'essecutione della sentenza è notabilissima parte, & tale che senza essa la sentenza non hà la vltima perfettione, adunque non solo pecca il ministro, che essequisce l'iniqua sentenza; ma hà parte principalissima nel peccato: per il che la diuina sapienza dice *secundum Iudicem populi sic & ministri eius Eccle.10. & Prouerb.19 Princeps qui diligit mendacium omnes ministros habebit impios.*

Dell Interdetto non solo è essecutore chi ne porta la sentenza, & chi la intima; ma ancora qualunque Ecclesiastico, che l'osserua. Et la sentenza di Scommunica non solo è esequita da chi la intima; ma ancora da qualunque si

Communione di chi è in tal modo indebitamente Scommunicato non prestandoli quelle cose, che peccherebbono negandoli per l'ordinario.

Questa conclusione è prouata,& determinata da Nauarro *cap. cum contingat, Rem 2. numero vigesimonono*, ilquale dice *iniuriam facit, qui excommunicatum, pretendentem suam excommunicationem nullam, vitat in his, in quibus vitatio est illi præiudicialis. secundum Innoc. & omnes alios in illo cap. solet.* Veggasi tutto *nu. 28. & num. 29.*

Propositione decimaottaua.

IL Prencipe, contro ilquale per non hauer riceuuto vno commandamento nullo del prelato spirituale, è fulminata sentenza di scommunica nulla, & il cui Stato è sottoposto all'Interdetto perciò nullo; può cõ le forze, che Dio gli ha dato prohibirne la osseruatione, & conseruarsi la possessione, nella quale si troua dell'essercitio della Santa Religione Cattolica: & se probabilmente credesse, che il culto Diuino fosse per diminuirsi, ouero nascerne alcuno scandalo, pecca non lo facendo.

Questo si dimostra, atteso che per legge naturale ogn'vn può cõseruar l honor suo contro chi *de facto* vuol leuarglielo: & quando è persona publica, si che la vergogna sia per ridondare non in lui principalmente, ma nella communità, non può senza peccato trascurarne la difesa, come prouua Gaetano, *2. 2. qu. 73. ar. 2.* & Soto, *in l. de rat. teg.* & Nauarro *in Manual. cap. 18 num. 46.* & generalmente tutti li Theologi, Canonisti, & Summisti.

Ma incorrerebbe in grandissimo dishonore il Prencipe, il quale veduto si in necessità di conseruare la Libertà, & Sopranità datagli da Dio non ha ceduto ad vn'aspet-

to

to commandamento nullo, se dopo col permettere la esecutione dell'Interdetto perciò fulminato, mostrasse hauer commesso peccato in non obedire, & perciò restasse, & appresso gli altri Prencipi, & appresso li sudditi suoi in opinione, & di poco prudente, & di poco Religioso; il qual dishonore ridondarebbe anco in vergogna delli sudditi, & dello Stato suo, & portarebbe incommodità grauissima al suo gouerno. Nauarr. *nel cap. Cum contingat, Rem. 2. numero 22. & 23.* dà per consiglio ad vn priuato, contro il quale erano state fulminate censure, le quali egli in publica disputa haueua mostrato essere inualide, & nulle, che non douesse in modo alcuno astenersi dalle cose Diuine, non solo, che sono di obligo; ma ancora dalle deuotioni voluntarie publiche: acciò che alcuno perciò non lo tenesse per scommunicato veramente: aggiungendo, che questo non è portar poco rispetto alle censure; anzi è vn portar gran rispetto alle censure legitime il negarlo alle false, non adorando vn Dio falso per il vero; & non confessando contro la propria conscienza, & con scandalo di hauer commesso peccato. Ogniuno, che lo leggerà in quel luogo, non solo sottoscriuerà alle ragioni ottime allegate da lui per il caso, che tratta; ma resterà capacissimo, che vagliono tanto maggiormente nel presente, doue si tratta di vn Prencipe, & di vn Senato prudentissimo, & religiosissimo: per ilche il pericolo, & lo scandolo sarebbono eccessiuamente maggiori. Et oltre questa ragione due altre ne sono, che fanno proua intiera alla propositione sudetta.

La prima è, che vna Città, Regno, o popolo, riceuendo la Religione Christiana riceue insieme vn ius, che nelle Terre sue sia esercitato il culto Diuino, & il ministerio delli Santissimi Sacramenti; & ne nasce come patto, o contratto tra Dio, & il popolo, che questo sia

populus peculiaris, & à 29. vt transeas in fœdere Domini Dei tui, & in iureiurando, quod hodie Dominus Deus tuus percutit tecum, vt suscitet te sibi in populum, & ipse sit Deus tuus. Quello, che per così solenne patto è stato da Dio concesso ad vn gouerno, non li può essere senza colpa leuato. Et quando viene priuato *de facto*, ha per legge Diuina naturale ragione di difendere la sua Religione; & contra la forza indebita, che vuole leuargliela, mantenerla con forza, ad essempio delli Machabei. 1. *Machab. 3. Nos pugnabimus pro animabus nostris, & legibus nostris*; & ancora *Pugnemus pro populo nostro, & Sanctis nostris.*

La seconda ragione è, che nel riceuere la Religione Christiana, fu come stabilito vn contratto per auttorità Diuina tra il popolo Fidele, & li Ministri della Chiesa; & ciò è, che essi al popolo predichino il verbo di Dio, & ministrino li Sacramenti, & officij Diuini; & scambieuolmente il popolo somministrino loro il vitto necessario. Di questo parla S. Paolo, *Alli Corinti nella prima cap. 9. Quis militat suis stipendijs vnquam, quis plantat vineam, & de fructu eius non edit, quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat, nunquid secundum hominem hæc dico? An, & lex hæc non dicit; scriptum est enim in lege Moysi non allegabis os boui triturāti* Si come il soldato riceue lo stipendio denutogli così è obligato al seruitio militare; & il Pastore è obligato à somministrar il pascolo, & all incontro riceue il latte; & al boue può esser prohibito di mangiare il frumento dell'area, se non si adopra al battere.

Se adonque quando il ministro dell'altare hauerà al popolo ministrato quello, che debbe, hà ragione di ricercare il suo stipendio, & può con le armi sue spirituali difendersi contra chi glielo niega; così quando il popolo hà somministrato quello, che debbe delle cose temporali, può con la forza sua mantenersi nella possessione dello spirituale, che con violento modo se gli vuol leuare.

Non sarà giudicato troppo honesta cosa, chè hauendo li

Eccle-

Eccleſiaſtici non ſolo il vitto neceſſario, che aſſegna loro l'Euangelio per ſeruire al popolo nelle coſe diuine; ma cento volte piu, & d'auantaggio; voglino al preſente godendo del contratto fatto, ritenerſi quello, che è dato loro, & non contribuire ſcambieuolmente quello, che ſono debitori.

Et ſe dirà alcuno, che ſi contentano laſciar ogni coſa, & partirſi; ſe gli replicarà, che il contratto tra loro, & il Popolo non è vn precario; ma vn'obligo ſcambieuole perpetuo.

Et ſi come, ſe il Prencipe voleſſe mandarli uia reclamarebbe il Pontifice, dicendo, che li beni ſono dati all'Eccleſiaſtico irreuocabilmente, perilche le perſone loro non ſi poſſono licentiare; coſi quando eſſi vogliono partire dice il Prencipe con ragione non voglio, che tu parta; perche il tuo ſeruitio nelle coſe diuine mi è debito irreuocabilmente.

Ma per confirmare tanto piu le coſe ſopradette reſta mo ſtrare un'altra propoſitione.

Propoſitione Decimanona.

L'Interdetto è vna cenſura nuoua nella Chieſa; & che ſe non è adoperata con la debita diſcretione è à deſtruttione notabile di eſſa.

Et ſi proua; perche non ſi ha mẽtione d'Interdetto ne quanto alla voce, ne quãto al ſignificato nella Scrittura diuina; ne in alcuno delli antiqui Padri; ne in le raccolte de' Canoni di Burcardo, ne de Iuone, ne di Gratiano: il quale ſcriſſe circa

Et se alcuno pensasse, che il cap. Miror. 17. *quæstio.* 4. si potesse interpretare dell'Interdetto; prima da se stesso conoscerà, che à nissun modo si può intendere del locale, del qual parliamo noi: Secondo, che altro è *Oblatione non recipi*, & altro è *non interesse diuinis*.

Ma li versati nelle Istorie senza difficultà sapranno, che Bonifacio Conte habitò sempre in Cartagine, perilche non si può per alcun modo trarne la conclusione dell'antichità dell'Interdetto locale, che comprende li innocenti.

Nel principio, che s'incominciò à sottoponer luoghi all'Interdetto furono prohibiti tutti gli Officij Diuini, eccetto il Battesmo de' putti, & la Penitenza de' moribondi. Alessandro III. *capit. Non est nobis, de sponsa.* Anno 1170.

Circa il 1200. Si concesse la Predica, & il Sacramento della Confirmatione da Innocen. III. *capit. Responso. de sent. excom.*

Circa il 1230. Gregorio IX. concesse, che una uolta per settimana si potesse celebrare una Messa senza sonar campana con uoce bassa, & serrate le porte per consecrar il Santissimo Sacramento per viatico delli moribondi penitenti, *capitul. Permittimus, de sentent. excommunicatione*.

Circa il 1245. Innocentio Quarto concesse, che il Sacramento della Penitenza si potesse ministrare alli Crocesignati, & alli forestieri; & che li Chierici potessero celebrar i Diuini Officij à dui, ouero à tre con uoce bassa *cap. Quod in tex. de pœn. & Rem.*

Circa il 1300. Bonifacio Ottauo constituì, che la Penitenza si ministrasse non solo à gli infermi: ma anco alli sani; & che si celebri ogni giorno, & dicansi gli Diuini Officij con uoce bassa à porte serrate, senza suono di Campane, & nelle Feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, & Assontione della Madonna si celebri publicamente à porte aperte & cõ suono di Campane *c. Alma mater de sen. exc. in 6.*

Qua-

Quali fossero li frutti de gl'Interdetti è bene recitarli con l'istesse parole del detto capitulo *Alma mater*, & della Estrauagante *Prouide*. Quello dice, *Quia vero ex districtione huiusmodi statutorum ex crescit indeuotio Populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt, ac Ecclesiis sine culpa earum debita obsequia subtraherentur.*

Le parole della strauagante sono. *Tolluntur mortuis, seu minuuntur suffragia, præsertim per oblationem frequentem hostiæ salutaris, adolescentes, & paruuli participantes ritius Sacramenta minus inflämantur, & solidantur in fide, fidelium tepescit deuotio, hæreses pullulant, & multiplicantur pericula animarum.* Et la Glo. sopra il detto capitul. *Alma mater* dice, che doppo leuato l'Interdetto d'un luogo gli huomini di 30. & 40. anni, che mai haueuano ueduto Messa si rideuano delli Preti, che celebrauano: uediamo ancora quello, che Dominico Soto celebre Dottore nedica *in 4. distinct. 22. quæstio. 3. a. 1. Immo interdictum quamuis ex una parte ad terrorem excommunicatorum conducat ex altera tamen in periculum diuini cultus vergit potissimum fecit prolixum nam tunc non solum populus desuetudine frequentandi diuina officia affectum eorum & sensum perdit, uerum etiam & clerus ipse remissior fit, & ignauior ad eadem diuina celebranda, qua utique ratione, & diuina religio detrimentum patitur & populus solet in moribus siluescere.* Per ouuiare à questi disordini da qualche tempo in quà, quando per cause non legitime è stato interdetto qualche Regno ò Stato, li Prencipi hannò vsato di non permetterne l'essecutione. Ilche però hà fatto la Republica: & di ciò si potrebbono addurre molti esempij: ma perche tutti sono occorsi con strepito di arme insieme, ne diremo solo alcuni occorsi in pace. Nel 1468. Paulo II. sottopose all'Interdetto la Città di Niuers, & il Parlamento di Parigi per Aresto fatto sotto il 2. Decembre dell'istesso anno, che è nelli registri, ordinò, che il seruitio Diuino fosse continuato, & gli Ecclesiastici

dò la continuatione del seruitio Diuino, come racconta Renato Copino *l. 2. t. 4.* Già à tutti è noto, che Filippo Bello Re di Francia si valse del remedio, che la Republica usa al presente, quando il Regno suo fu interdetto da Bonifacio VIII. & Lodouico XII. quando da Papa Giulio II. Ma aggiongeremo di più, che Lodouico Richeomo moderno Prouinciale de' Giesuiti nella sua Apologia al Re di Francia loda, & comenda il fatto dal Re Lodouico XII. & lo propone ad ogni Re da imitare; si come anco afferma, che essi imitariano li Francesi sudditi di quei Re, quando alcun Papa volesse oppugnare per l'auuenire il Regno di Francia.

Adonque dalle cose sudette s'è prouato quanto da principio fu proposto; Ilche ancora più facilmente si poteua prouare con l'auttorità de' Santi Padri antichi; ma perche al presente pare, che i Dottori Classici insegnino più chiaramente; habbiamo però più tosto voluto confermare le cose proposte da noi con l'auttorità de i moderni; con tutto, che la dottrina di esse Propositioni sia stata tenuta nella Chiesa in tutti li tempi: & però la sottoponiamo anco al giudicio di essa Santa Madre Chiesa, che non può fallare.

IL FINE.